



Ordine Avvocati di Matera

Regolamento Sportello per il cittadino

(approvato con delibera consiliare del 8 settembre 2023)

Art. 1 - Oggetto

1. E' istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Matera lo Sportello per il cittadino, volto a fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso ai servizi della giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza e con espresso divieto di fornire informazioni ed indicazioni su giudizi pendenti.
2. L'informazione fornita avrà carattere generale nelle seguenti materie:
 - a) civile;
 - b) penale;
 - c) amministrativo;
 - d) tributarioe non costituirà parere professionale.
3. In nessun modo le indicazioni fornite potranno sostituire il parere tecnico che dovrà sempre e comunque essere richiesto al singolo professionista.

Art. 2 - Accesso al servizio e beneficiari

1. Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
2. L'accesso allo sportello è gratuito.
3. Gli incontri si svolgeranno presso la sala denominata "Sportello del cittadino" posta al primo piano del palazzo di Giustizia sito in Matera al Viale Aldo Moro. Lo sportello sarà aperto nei giorni e negli orari che saranno resi noti al pubblico – di regola – attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ordine e sarà sospeso dall'1 agosto al 31 agosto.
4. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e delle norme vigenti in materia di "privacy"; nonché dichiarazione di consapevolezza circa la natura meramente informativa e di orientamento del servizio.
5. Il Consiglio dell'Ordine e l'avvocato che presta il servizio non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato fatto salva la scheda di colloquio.
6. La scheda di colloquio contiene il nominativo degli utenti dello sportello nonché del legale che ha fornito le informazioni oltreché, in sintesi ed ai medesimi fini, le questioni poste. Tale scheda sarà compilata dall'avvocato che di volta in volta presta il servizio allo



Ordine Avvocati di Matera

Sportello, il quale dovrà depositarla presso l'archivio presente all'interno dello Sportello, al fine di poter verificare il rispetto delle disposizioni relative al divieto di assumere incarichi da parte del legale che svolge il colloquio, di cui al successivo punto 6.

Art. 3 – Elenco dei professionisti iscritti allo Sportello

1. Con il più ampio coinvolgimento delle associazioni professioni presenti nel Foro, il servizio prestato allo Sportello viene reso da avvocati iscritti in un apposito Registro, tenuto dall'Ordine al fine della sua organizzazione, sulla base delle domande pervenute da parte dei propri iscritti disponibili a renderlo e che abbiano una anzianità di iscrizione almeno di 5 anni, che non abbiano subito sanzioni disciplinari diversi dall'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso, che siano in regola col pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Albo e dei contributi alla Cassa di Previdenza Forense e che abbiano assolto all'obbligo formativo.
2. Sono iscritti di diritto nel Registro i Consiglieri della Commissione Sportello del Cittadino per tutta la durata della carica e ciò al fine di garantire un servizio minimo di apertura dello Sportello.
3. Il Registro, che deve contenere al suo interno l'indicazione dei settori di attività prevalente degli iscritti, verrà aggiornato periodicamente, unitamente ai relativi turni di sportello, che saranno pubblicati anche sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Matera.
4. La presenza degli avvocati allo Sportello sarà determinata con un criterio di turnazione che garantisca la rotazione di tutti gli iscritti al Registro.
5. La domanda per l'inserimento nel Registro, dovrà pervenire alla segreteria dell'Ordine dichiarando di accettare le norme del presente Regolamento e specificando i settori di attività di competenza, di cui il Consiglio potrà richiedere adeguata dimostrazione.
6. La domanda di iscrizione o cancellazione dal Registro potrà essere depositata in qualsiasi momento.

ART. 4 - Attività

1. Lo "Sportello per il cittadino" sarà attivo presso l'Ordine degli Avvocati di Matera nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso e pubblicati sul sito web dell'Ordine.
2. Di norma il Servizio dovrà garantire l'apertura dello Sportello almeno per un giorno a settimana per non meno di due ore consecutive.
3. La determinazione dei giorni di apertura dello Sportello sarà valutata dalla Commissione Sportello del Cittadino in considerazione del numero degli avvocati che risulteranno iscritti nel Registro e poi essere ratificata dal Consiglio dell'Ordine.
4. Per quanto concerne la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e orientamento:
 - a) sulle modalità di svolgimento delle prestazioni professionali e della loro utilità, anche



Ordine Avvocati di Matera

- nella prospettiva della prevenzione del contenzioso;
- b) sulle formalità necessarie ai fini del conferimento dell'incarico;
 - c) circa i diritti e gli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico;
 - d) illustrazione delle modalità di pattuizione del compenso;
 - e) sulla possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine, qualora vi sia mancanza di accordo sul compenso con il proprio difensore, al fine di raggiungere una conciliazione.
5. Per quanto concerne l'accesso alla giustizia, il servizio avrà ad oggetto l'informazione e l'orientamento:
- a) circa gli strumenti di tutela giudiziaria previsti dall'ordinamento;
 - b) circa i tempi di massima di un giudizio ed i parametri di legge, nonché gli oneri tributari e le possibili conseguenze della soccombenza;
 - c) in materia di difesa d'ufficio e di requisiti e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.
6. Il servizio avrà altresì ad oggetto informazione e orientamento:
- a) sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie esperibili tramite organismi eventualmente costituiti presso il Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. n) L. 247/12;
 - b) circa i possibili vantaggi derivanti in termini di tempi e costi dall'esperimento di tali procedure.

Art. 5 – Divieti ed incompatibilità

1. All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:
 - a) di ricevere denaro o altro tipo di compenso per tale attività da parte del soggetto richiedente o da terzi per suo conto;
 - b) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
 - c) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni ed orientamento;
 - d) di assumere qualunque tipo di incarico professionale dal beneficiario dei servizi anche per questioni diverse da quelle sottoposte alla richiesta di informazioni in sede di sportello per il periodo di 2 anni;
2. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.

Art. 6 – Violazione del regolamento

1. Fatta salva la valutazione sotto il profilo deontologico e disciplinare delle condotte che



Ordine Avvocati di Matera

violano il presente regolamento, comporta l'esclusione dal Registro:

- a) la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
- b) il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;
- c) il venir meno dei requisiti di accesso al Registro dei professionisti di cui all'art. 3.1;
- d) la violazione dei divieti di cui all'art. 5.

Art. 7 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, che sostituisce il precedente adottato con delibera consiliare del 09/05/2020, entrerà in vigore decorsi 10 giorni dalla data della delibera di approvazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Matera.